

Sez. U, Sentenza n. 12616 del 1998

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONI UNITE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonio LA TORRE - Primo Presidente Agg.to -

Dott. Romano PANZARANI - Presidente di Sezione -

Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -

Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -

Dott. Sergio MATTONE - Consigliere -

Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -

Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -

Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -

Dott. Roberto PREDEN - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

SOFAL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO SPERATI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO MAZIER, giusta procura speciale, depositata in data 24/06/1996, in atti;

- ricorrente -

contro

MONDO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANASSARCO 4, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CARDILLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO DI CARO, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonché contro

COGEMER S.A.;

- intimata -

per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1092/93 del Tribunale di ALBA;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/98 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;

udito l'Avvocato Alessandro SPERATI, per la ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per la giurisdizione del giudice italiano.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con atto notificato il 23.12.1993, la S.p.a. Mondo conveniva davanti al Tribunale di Alba la S.a. Cogemer per sentir pronunciare la risoluzione di due contratti, stipulati il 16.4.1992, con i quali la convenuta le aveva commissionato la costruzione di due imbarcazioni per il prezzo di 23.100.000 franchi francesi ciascuna. Deduceva l'attrice che la committente si era resa inadempiente poiché non aveva provveduto al pagamento della somma di 350.000 franchi francesi a titolo di maggiori oneri finanziari, non aveva

prestato la collaborazione necessaria all'allestimento delle navi, ed aveva infine dichiarato di non essere in grado di adempiere alle obbligazioni assunte.

La S.a. Cogemer non si costituiva.

Interveniva nel giudizio la SOFAL, con comparsa depositata il 7.5.1996, nella quale deduceva di essere cessionaria del credito della S.a. Cogemer per la restituzione dell'acconto di 9.240.000 franchi francesi versato alla S.p.a. Mondo ed eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

2. Con ricorso notificato in data 11.6 e 13.6.1996, la SOFAL ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione davanti alle Sezioni unite della Corte di cassazione, contestando la giurisdizione del giudice italiano, in linea principale, in virtù della clausola compromissoria per arbitrato internazionale inserita nei due contratti di appalto oggetto della domanda di risoluzione, e, in subordine, ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968.

Ha resistito con controricorso la S.p.a. Mondo. Non ha svolto difese in questa sede la S.a. Cogemer. La SOFAL ha depositato memoria.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. La SOFAL affida il richiesto regolamento ad una duplice gradata contestazione della giurisdizione del giudice italiano: a) invoca in primo luogo la clausola compromissoria per arbitrato internazionale inserita nei contratti di appalto stipulati tra la S.p.a. Mondo e la S.a. Cogemer; b) richiama, in subordine, la disciplina sulla competenza giurisdizionale dettata dalla Convenzione di Bruxelles del 1968.

2. A sostegno della prima contestazione, la SOFAL deduce quanto segue.

a) La SOFAL è legittimata a proporre il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, atteso che è parte del giudizio a quo, per effetto dell'intervento ivi spiegato, quale cessionaria del credito della S.a. Cogemer (convenuta) verso la S.p.a. Mondo (attrice) per l'acconto a quest'ultima corrisposto, onde conseguire il pagamento del detto credito.

b) I contratti stipulati il 16.4.1992 (con i quali la S.a. Cogemer aveva commissionato alla S.p.a. Mondo la costruzione di due imbarcazioni) recano entrambi, al punto n. 12, una clausola che prevede, in caso di controversie, dopo un tentativo di conciliazione affidato a tre esperti, il ricorso al giudizio della Camera di commercio internazionale di Parigi.

c) Il giudizio previsto dalla suddetta clausola integra ipotesi di "arbitrato internazionale", soggetto alla disciplina degli artt. 832 e seguenti c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dalla legge 5.1.1994, n. 25, applicabile, ai sensi dell'art. 27 della legge medesima, anche alle clausole compromissorie stipulate anteriormente all'entrata in vigore della novella, atteso che sussiste il requisito soggettivo previsto dal citato art. 832, poiché alla data di sottoscrizione (in Italia) della clausola una delle parti (la S.a. Cogemer) aveva sede effettiva all'estero (in Francia).

d) Conseguente, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di New York del 10.6.1958, resa esecutiva in Italia con la legge 19.1.1968, n.62, ed applicabile all'arbitrato internazionale in virtù del citato art. 832, comma 2, che fa salve le norme

stabilite in convenzioni internazionali, il difetto di giurisdizione del giudice italiano eccetto dalla SOFAL nel giudizio a quo.

3. Osserva preliminarmente la Corte che la SOFAL è legittimata a richiedere il regolamento.

L'art. 41 c.p.c. riconosce invero a ciascuna parte del giudizio a quo, senza ulteriori distinzioni, la facoltà di richiedere il regolamento preventivo di giurisdizione, finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado.

Il regolamento è quindi proponibile da qualsiasi soggetto che abbia assunto la qualità di parte, come attore, convenuto o interveniente (sent. n. 4946/89).

Ora, la SOFAL, in ragione dell'intervento spiegato nel giudizio di risoluzione promosso dalla S.p.a. Mondo contro la S.a. Cogemer per far valere, quale cessionaria, il credito vantato dalla convenuta nei confronti dell'attrice per l'acconto versatole nell'ambito dei contratti di appalto, ha acquistato la qualità di parte in senso formale nel giudizio a quo, ed è pertanto legittimata a richiedere il regolamento.

4. La richiamata qualità di cessionaria di un credito della S.a. Cogemer, nascente dai contratti di appalto stipulati tra la predetta e la S.p.a. Mondo, nei quali è inserita la clausola compromissoria, non abilita la cessionaria SOFAL a far valere, a suo favore, la detta clausola nei confronti della S.p.a. Mondo, debitore ceduto. Costituisce invero principio pacifico, in dottrina ed in giurisprudenza, che la clausola compromissoria non è un patto accessorio del contratto nel quale è inserita, ma costituisce negozio dotato di propria individualità ed autonomia, nettamente distinto dal contratto cui aderisce (sent. n.2803/68; n.1525/70; n. 2801/73; n. 2011/90; n. 8028/92). Ed il principio risulta ora

espressamente sancito dall'art. 808, comma 3, c.p.c., nel testo novellato dalla legge n.25 del 1994, in base al quale la validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce.

Dalla affermata autonomia del negozio compromissorio consegue, secondo la prevalente giurisprudenza, che la successione a titolo particolare nel rapporto sostanziale, per effetto della cessione, ai sensi degli artt. 1406 e seguenti c.c., del contratto nel quale la clausola compromissoria è inserita, in virtù dell'accordo trilaterale tra cedente, cessionario ed altro contraente, non comporta automaticamente la successione nel connesso ma autonomo negozio compromissorio, occorrendo a tal fine una ulteriore specifica manifestazione di volontà di tutte le parti suddette (in tal senso: sent. n. 2164/64; n. 1525/70; n.3285/85; di diverso avviso è la sent. n.965/79, sul rilievo che la cessione del contratto determina il trasferimento dal cedente al cessionario dei diritti ed obblighi contrattuali nel loro complesso; è invece incontrovertito che diviene congiuntamente titolare del contratto e del negozio compromissorio che a quello aderisce il successore a titolo universale di una delle parti contraenti: sent. n.3784/82).

Se, quindi, il subentro del cessionario nel distinto negozio compromissorio è escluso (secondo la prevalente giurisprudenza) nel caso di cessione del contratto nel quale la clausola è inserita, ai sensi degli artt. 1406 e seguenti c.c., a maggior ragione deve ritenersi che il subentro non si verifichi nell'ipotesi di mera cessione di un credito nascente dal contratto nel quale è inserita la clausola.

Ed infatti, la cessione di credito, che il creditore può effettuare anche senza il consenso del debitore (art. 1260, comma 1, c.c.), ha un effetto più circoscritto rispetto alla cessione del contratto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivante al cedente da un precedente contratto, e non determina il trasferimento dal cedente al cessionario dell'intera posizione giuridica contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi (sent. n.776/67).

Non potrebbe pertanto neppure invocarsi quell'orientamento giurisprudenziale minoritario che ricollega il subentro nel negozio compromissorio inserito in un contratto al trasferimento unitario dell'intera posizione contrattuale (in tal senso la già ricordata sent. n. 965/79). Conseguenza che il cessionario di credito nascente da contratto nel quale sia inserita una clausola compromissoria non subentra nella titolarità di tale negozio, autonomo e distinto rispetto al contratto al quale aderisce, e non può pertanto avvalersi a suo favore (come pretende nella specie la SOFAL) della clausola nei confronti del debitore ceduto.

Con l'affermato principio non contrastano le sentenze di questa Corte che, nel caso di cessione di credito nascente da contratto munito di clausola compromissoria, hanno riconosciuto al debitore ceduto la facoltà di opporre la clausola al cessionario (sent. n.2161/64; n.1525/70). Si tratta invero di pronunce che hanno esaminato la questione non già con riferimento alla posizione del cessionario del credito, bensì con riferimento alla posizione del debitore ceduto, sottolineando l'esigenza di non privarlo della facoltà di avvalersi della clausola compromissoria nei confronti

del cessionario. Hanno invero rilevato che: "se così non fosse, il debitore ceduto, che in virtù della clausola ha il diritto di far decidere da arbitri le controversie sul credito, si vedrebbe privato di tale diritto in forza di un accordo intervenuto tra cedente e cessionario, ed al quale egli è rimasto estraneo". Non viene quindi in considerazione il fenomeno del subentro del cessionario del credito nel negozio compromissorio, con conseguente acquisizione della facoltà di avvalersi della clausola, da ritenersi precluso, come già rilevato, in ragione del principio dell'autonomia del detto negozio, ma risulta sostanzialmente applicato il principio, non sancito normativamente dagli artt. 1260 e seguenti c.c., ma del tutto pacifico in dottrina ed in giurisprudenza, della trasferibilità delle eccezioni che il debitore ceduto avrebbe potuto opporre al creditore originario. Posta la premessa che una modificazione soggettiva del rapporto che si verifica anche contro la volontà del debitore non può arrecare pregiudizio alla posizione di quest'ultimo, si afferma infatti che nella cessione del credito il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'originario creditore (sent. n.1992/79; n.8168/91). E tra le menzionate eccezioni va ritenuta compresa anche quella, di natura processuale, derivante dal negozio compromissorio stipulato con l'originario creditore ed inserito nel contratto dal quale nasce il credito ceduto.

5. A sostegno della contestazione della giurisdizione del giudice italiano in riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968, la ricorrente deduce quanto segue.

a) L'art. 5.1. della suddetta Convenzione prevede che, in materia contrattuale, il convenuto può essere citato, in alternativa al foro generale determinato dal suo domicilio previsto dall'art. 2, davanti al giudice dello Stato ove l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

b) La S.a. Cogemer ha sede in Francia, ed il foro generale ivi radicato non può essere derogato ai sensi del citato art. 5.1., poiché il credito fatto valere dall'attrice S.p.a. Mondo, avente ad oggetto il risarcimento dei danni da preteso inadempimento contrattuale, non è liquido, e pertanto il luogo dell'adempimento va individuato, ai sensi dell'art. 1182, comma 4, c.c., nel domicilio del debitore, e quindi in Francia.

6. L'assunto della ricorrente non è fondato.

Afferma la giurisprudenza comunitaria che, ai fini dell'applicazione del foro alternativo di cui all'art. 5.1. della Convenzione di Bruxelles, occorre avere riguardo all'obbligazione concretamente dedotta in giudizio, e cioè a quella posta fondamento dell'azione giudiziaria (Corte di giustizia europea 10.10.76, De Bloos). E la giurisprudenza di questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che, per quanto concerne l'azione di risoluzione del contratto, occorre far riferimento all'obbligazione posta dal contratto a carico della parte di cui si fa valere l'inadempimento (sent. n. 219/86; n. 1971/86; n. 4119/88).

Per quanto concerne, poi, l'individuazione del luogo di adempimento, deve aversi riguardo alla legge regolatrice sostanziale del rapporto, così come individuata dal diritto internazionale privato dello Stato del foro adito (sent. n. 6126/88; n.9752/94). Nella specie, la S.p.a. Mondo ha

proposto domanda di risoluzione dei contratti di appalto per inadempimento della S.a. Cogemer denunciando: a) il mancato pagamento di somme determinate (350.000 franchi francesi) a titolo di maggiori oneri finanziari causati da ritardi imputabili alla committente; b) la mancata collaborazione della predetta nell'allestimento delle imbarcazioni oggetto dei contratti di appalto; c) la dichiarata impossibilità di far fronte alle obbligazioni assunte (ivi compresa, quindi, l'obbligazione caratterizzante il contratto di appalto, costituita dal pagamento del corrispettivo, convenuto nella misura di 23.100.000 franchi francesi per ciascuna nave).

Ora, poiché per espressa previsione contrattuale (racchiusa nel punto n.12 dei contratti) la legge sostanziale applicabile è quella italiana, ai sensi dell'art. 25, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale il luogo di adempimento delle suddette obbligazioni va individuato alla stregua dell'art. 1182 c.c., e coincide per tutte con il domicilio del creditore S.p.a. Mondo, sicché il luogo di adempimento risulta fissato in Italia. Le obbligazioni di cui alle lettere a) e c) hanno invero per oggetto una somma determinata di denaro, sicché opera l'art. 1182, comma 3, mentre l'obbligazione di collaborare ai fini della realizzazione delle due imbarcazioni, appositamente allestite per la committente, costituisce per sua natura (art. 1182, comma 1) prestazione da eseguirsi presso il cantiere dell'appaltatore S.p.a. Mondo.

7. In conclusione, va dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.

Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della ricorrente, in ragione del criterio della soccombenza, e si liquidano nel dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano;  
condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore  
della resistente, che liquida in £. 132.000 oltre £.  
8.000.000 (otto milioni) per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle sezioni  
unite della Corte di cassazione, il 9.7.1998.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA, IL 17 DICEMBRE 1998